

Roma,

Spett. ADUCTA DISINFESTAZIONI
- AD Service 2009 S.r.l
(trasmessa via pec: ---(omissis)---)

PROT.N. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0286673.25-10-2021-U

OGGETTO: Contratto per l'affidamento del servizio di pest proofing per disinfestazione vespe e calabroni – Cig: Z39339BEB3

Premesso che :

- Con email del 22 ottobre 2022, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della sede Centrale di Largo Leopardi 5, ha evidenziato il problema dell'infestazione da insetti "calabroni" presso la suddetta sede. Considerata la l'elevata pericolosità in caso di puntura ad un soggetto allergico si rende necessario intervenire, con urgenza, mediante ditta specializzata;
- non ci sono Convenzioni Consip attive afferenti il servizio in oggetto;
- vista l'urgenza si è ritenuto opportuno chiedere un preventivo di spesa a codesta società;
- codesta società ha presentato un preventivo pari a € 285,00 € (duecentottantacinque/00) oltre IVA che l'Agenzia ritiene congruo;
- le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono affidate al Dott. Carmelo Sandro Randazzo (prov. prot.reg.int. 9506.08-10-2021);
- le funzioni di Direttore dell'Esecuzione sono affidate all'Ing. Maurizio Petrone Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della sede Centrale di Largo Leopardi, 5;
- con provvedimento prot. R.I. n. 9163/2021 del 1 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Grazia Funaro è stata delegata all'avvio delle procedure d'appalto per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sino alla soglia comunitaria per gli appalti di forniture e servizi e sino all'importo di euro 250.000,00 comprensivo di IVA per appalti di lavori, ivi compresa la sottoscrizione della documentazione di gara e dei relativi contratti;

ciò premesso con la presente si comunica l'affidamento a codesta Società ADUCTA DISINFESTAZIONI – AD Service 2009 S.r.l. – con sede legale in Roma, nella Via Vincenzo Bonifati, 100, P. IVA 10514961001 - delle prestazioni in oggetto, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.

Art. 1 - Valore delle premesse

Le Parti convengono che le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto, di cui le parti dichiarano di avere piena e totale conoscenza, costituiscono

parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciuti da entrambe le Parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità.

Art. 2 - Oggetto

Il contratto ha ad oggetto il servizio di pest proofing per disinfestazione vespe e calabroni presso la sede dell'Agenzia delle Entrate sita in Largo Leopardi, 5 – Roma Area esterna - Piano 7°, come da preventivo di spesa n. 00000084 e allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 - Tempi e modalità di esecuzione

Il presente contratto ha una durata pari al periodo strettamente necessario alla corretta esecuzione della prestazione e comunque non superiore a 6 mesi.

Il servizio dovrà essere espletato a semplice richiesta di Agenzia e comunque con un termine di preavviso di 24 ore.

Art. 4 - Corrispettivo

Per il servizio in oggetto del presente contratto, l'Agenzia riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari ad € 285,00 € (duecentottantacinque/00) oltre IVA, comprensivo di ogni attività annessa e connessa in grado di rendere la prestazione a regola d'arte.

Art. 5 - Fatturazione e modalità di pagamento

Saranno applicate, anche ai fini del pagamento del corrispettivo, le norme sull'esecuzione del contratto previste dal d.lgs. n. 50/2016.

La Società potrà emettere fattura per la fornitura solo in seguito alla fornitura dei beni e all'esito del benestare del direttore dell'esecuzione.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata tramite posta elettronica dall'Ufficio Fornitori all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dalla Società.

Dal 1 luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo **Split Payment** ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1 del D.L.n. 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato Fattura PA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

La Società prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a **trenta giorni**, decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario emesso sul numero di conto dedicato indicato nel presente contratto. Il pagamento effettuato sul citato numero di conto corrente avrà effetto liberatorio per l'Agenzia.

Ogni eventuale variazione delle modalità di pagamento sopra indicate dovrà essere comunicata all'Agenzia entro sette giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, l'eventuale pagamento da questa effettuato avrà pieno effetto liberatorio per la stessa.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento contrattuale, le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo

pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

---(omissis)---

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sui predetti conti sono i seguenti:

---(omissis)---

La società dovrà comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 - Penali, recesso e risoluzione

Per ogni giorno in cui le prestazioni non verranno rese nei tempi e nei modi stabiliti nel presente documento l'Agenzia applicherà alla Società una penale determinata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

La penale sarà applicata anche in caso di esecuzione della fornitura difforme dagli obblighi previsti dal presente documento.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, i servizi ovvero la parte dei servizi non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i..
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia la possibilità di affidare l'esecuzione della fornitura o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Qualora inoltre, in corso d'esecuzione dell'appalto, venisse stipulata analoga Convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per l'Agenzia, il recesso potrà essere esercitato in ogni tempo, con preavviso non inferiore a trenta giorni.

Tenuto conto che la presente stipula del contratto avviene sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, previa verifica del casellario ANAC, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, l'Agenzia procederà con la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto nonché i crediti da esso derivanti.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.

Art. 9 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106, co. 13, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991 n. 52, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato all'art. 6 mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 10 - Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento delle attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato d.lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D.Lgs. n. 159/2011 anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 11 Codice comportamento

La Società si impegna al rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle entrate, di cui ha ricevuto copia informatica, i cui obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori e, in generale, a tutti i soggetti ai quali la Società si affida per l’esecuzione della prestazione contrattuale.

La violazione dei richiamati codici sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l’Amministrazione aggiudicatrice ad esperire la procedura di risoluzione.

Art. 12 Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 13 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Maria Grazia Funaro

Firmato digitalmente

**giusto provvedimento prot. R.I. n. 9163 del 1/10/21*

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente